



29 marzo 2019 | Francesca Brembati

LUCA D'AMBROSIO, GENEVIÈVE GIUDICELLI-DELAGE E STEFANO MANACORDA (DIR.), PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET MÉTAMORPHOSES DE LA RESPONSABILITÉ, MARE & MARTIN, 2018

Recensione – Principio di precauzione: una sintesi tra innovazione e conservazione?

1. Se in passato il progresso tecnologico era il frutto di nuove consapevolezze scientifiche, oggi l'*innovazione* non sempre avanza di pari passo con la *conoscenza*, cioè quello che un tempo ne era il presupposto. Il risultato tangibile di tale moderna asimmetria è l'esistenza di alcuni ambiti in cui all'avanzare della tecnica segue il paradossale avanzare di uno *stato di dubbio* circa la possibile produzione di *rischi* per l'ambiente, così come per l'Uomo; rischi che, a loro volta, risultano permeati da un sostrato di incertezza scientifica che li rende, in parte, indecifrabili.

A fronte di tali 'rischi ignoti', la paura per l'*imprevedibile* si è tradotta, *dal basso*, in un bisogno collettivo di tutela e, *dall'alto*, nell'adozione, da parte degli attori pubblici, di un'attitudine (a volte) precauzionale nella gestione dell'agire umano. In questo contesto, l'approccio precauzionale fuoriesce dalla sola riflessione sociologica e/o filosofica, e diviene categoria familiare anche al giurista che fa del *principio di precauzione* una suggestiva formula, capace di conciliare lo spirito d'*innovazione* con quello di *conservazione*.

E se, inizialmente, tale principio s'imponeva unicamente in qualità di criterio di orientamento dei *décideurs public*, oggi la precauzione risulta suscettibile di ampliare il suo spettro di azione, arrivando a mutare i presupposti della responsabilità giuridica stessa.

2. La collettanea curata da Luca d'Ambrosio, ricercatore al Collège de France, Geneviève Giudicelli-Delage, professore emerito dell'Università Parigi 1, e Stefano Manacorda, professore all'Università Luigi Vanvitelli, affronta questa delicata e attuale tematica, proponendo un'indagine multidisciplinare e comparatistica volta a cogliere le *métamorphoses de la responsabilité* figlie dell'ingresso, nel diritto, del *principe de précaution*.

Oltre a una *préface* di Mireille Delmas-Marty e a un'introduzione *sous la plume* degli stessi curatori, il lavoro si struttura in due parti, corredate da ricchissima bibliografia, e da una conclusione di Geneviève Giudicelli Delage.

La prima parte si snoda lungo quattordici contributi di diversi Autori e permette al lettore, in prima battuta, di tracciare le coordinate utili a identificare la portata normativa del principio in questione e, in secondo luogo, di individuare le molteplici relazioni che tale principio tesse con la responsabilità civile e penale nell'esperienza francese, italiana, spagnola, americana, argentina e cinese. A rimarcare la "*natura multidimensionale*" del tema, tali scritti sono preceduti da un'interessante conversazione tra un filosofo (Catherine Larrère), un economista (Roger Guesnerie) e un biologo (Pierre Sonigo), alla ricerca di un punto di equilibrio tra le diverse esigenze – etiche, economiche e scientifiche – tutte in eguale misura convocate dal principio di precauzione (p. 31-42).

La seconda parte dell'opera, sulla scorta degli stimoli contenuti nella prima, propone un "*rapport de synthèse*" che, non si limita ad assumere le vesti di una mera sintesi riassuntiva dei vari contributi, sviluppando una rilettura critica e ad ampio respiro delle poste in gioco che orbitano intorno al principio di precauzione.

3. Soffermandosi sulla prima parte, il lavoro si sviluppa seguendo l'*iter* posto da due ipotesi di ricerca; la prima si riaggancia alla portata normativa del principio di precauzione, la quale sembrerebbe dipendere dallo spazio giuridico di recepimento; la seconda, già anticipata e riassunta dai coordinatori della collettanea nell'essenziale titolo dell'opera, riguarda il *se* e il *come* i nuovi *standard* delle decisioni prese sulla scorta della precauzione provocano un mutamento – una *metamorfosi* – dei fondamenti, della funzione e degli attori della responsabilità giuridica.

3.1. Al fine di dare una risposta ai suddetti interrogativi, i vari contributi delineano, anzitutto, i confini della dimensione normativa del principio di precauzione desumibili dalle definizioni proposte dalle ormai molteplici giurisdizioni internazionali e dalle Corti europee.

Nato negli anni settanta in Germania, il principio di precauzione si è infatti imposto su scala internazionale sin dagli anni novanta in qualità di criterio di gestione del rischio derivante dalle attività umane per l'ambiente.

Invero, benché la 'globalizzazione del diritto' dovrebbe indurre al concepimento di concetti giuridici *uniformi*, Catherine Le Bris evidenzia non solo un uso camaleontico di formule che rinviano al concetto di *precauzione* da parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, ma, altresì, l'assenza di una *loi internationale de la précaution* (p. 45-55). L'auspicata uniformizzazione del diritto grazie alla proliferazione delle giurisdizioni internazionali si è rivelata del tutto deludente; la realtà è una *fragmentation* e *singularisation* dei concetti giuridici, tra cui il principio di precauzione.

A tale tendenza, non fa eccezione né il diritto internazionale umanitario in tema di conflitti armati (Isabelle Fouchard p. 57-74), né il sistema interamericano di protezione dei diritti dell'Uomo (Kathia Martin-Chenut et Camila Perruso p. 105-119).

Passando dal piano *internazionale* a quello *europeo*, il saggio di Emilie Gallard ripercorre brevemente le residue asimmetrie che persisterebbero anche nelle ricostruzioni del suddetto principio operate dai giudici euro-unitari. Parallelamente, l'Autrice non trascura di evidenziare un ulteriore aspetto: nonostante le diverse *nuances* attribuite al concetto di precauzione, dal 1992 ad oggi, esso si sarebbe, nonostante tutto, guadagnato il rango di "*principe général du droit européen*", richiamato

ogniquale volta vi sia un'esposizione di un bene giuridico di rango primario a uno dei rischi *incerti* della modernità (p. 75-84). L'analisi dello spazio europeo è completata da un saggio di Luca d'Ambrosio sull'emergenza del principio di precauzione nella giurisprudenza 'ambientale' e 'sanitaria' della CEDU e sulle sue potenziali ripercussioni sulla protezione penale di beni giuridici primari (su cui torneremo più avanti).

Su scala *nazionale*, il suddetto principio si iscrive tra i principi regolatori delle politiche ambientali pressoché in tutti i paesi europei; a questo dato si aggiunge una singolare scelta della Francia che, dal 2005, lo ha elevato a rango costituzionale.

In definitiva, malgrado l'assenza di sistematicità nell'impiego del principio di precauzione nei differenti ordinamenti giuridici, le analisi sviluppate dagli Autori nella prima parte dell'opera conducono il lettore a due prime conclusioni: per un verso, risulta innegabile la circolazione su scala internazionale, europea e nazionale del principio di precauzione, per altro verso, questo dono dell'ubiquità si traduce nella mutevolezza della sua *force normative* che varia a seconda degli spazi giuridici considerati.

La variabilità del contenuto e della portata del principio di precauzione risulta quindi confermata dall'analisi del diritto internazionale, luogo di formazione ed evoluzione del principio stesso, e del diritto Europeo, spazio giuridico in cui suddetto principio gode di largo consenso e in cui le Corti sembrano maggiormente propizie a sfruttarne il potenziale normativo.

3.2. Raggiunta tale preliminare consapevolezza, la prima parte della colletanea cambia prospettiva e il principio di precauzione viene osservato da un'altra angolatura – ed ecco la seconda *hypothèse de travail* –: quali sono le ripercussioni del principio di precauzione sulla responsabilità civile e penale dei singoli Stati? La domanda tocca uno degli aspetti giuridici contemporanei più rilevanti e problematici.

Che gli Stati o, più in generale i poteri pubblici, fossero destinatari di un obbligo alla precauzione nei campi permeati da un rischio incerto per beni giuridici primari è un dato ormai acquisito: esso è al contempo *principio di azione* (i.e. criterio di orientamento dell'azione pubblica) e *principio di anticipazione* della decisione pubblica sull'accettabilità di un rischio in assenza di dati certi. Ciò che, al contrario, risulta meno nitido è l'effetto che nasce dall'incontro tra tale principio e la legislazione e la giurisprudenza nazionale, ossia la reazione generata sul DNA della responsabilità del *singolo individuo*. La valenza *pubblica* del principio di precauzione non esclude infatti una sua dimensione nello spazio *privato*; ed è con questa prospettiva che il lavoro intende addentrarsi nella materia.

Nei campi suscettibili di incompletezza dei dati scientifici circa i possibili *side-effects* derivanti dall'attività umana sull'ambiente e la salute pubblica, il principio in oggetto potrebbe, postulando un diritto penale non più della *prevenzione*, bensì della *precauzione*, assumere il ruolo di criterio (legislativo) d'orientamento dei comportamenti individuali, oppure, quello di criterio interpretativo delle regole e dei principi che ne costituiscono il fondamento.

Con riferimento al diritto penale, i singoli contributi degli Autori evidenziano come, qualsiasi sia il paese di riferimento considerato – Italia, Francia o Spagna –, solo in apparenza può negarsi la problematica compatibilità tra il tentativo di irruzione di tale principio nel campo penalistico e i principi che presidono la materia.

Invero, l'individuazione della responsabilità penale nei contesti in cui l'*incertezza scientifica* fa da padrona rappresenta, ancora oggi, un crocevia per pratici e studiosi del diritto. Ciò detto, il lavoro non manca di fornire al lettore anche una visione più propositiva e ottimista, bilanciando a mo' di contraddittorio scritto le problematiche sollevate con ulteriori soluzioni offerte dalla dottrina.

3.3. I contributi di Luca d'Ambrosio e Donato Castronuovo pongono sotto il riflettore la realtà italiana e, in modo complementare, indagano la metamorfosi della responsabilità penale sotto la spinta dell'anticipazione della tutela data dalla precauzione.

Sfatando il mito del diritto penale 'classico' incentrato esclusivamente sul danno o, al massimo sul pericolo (più concreto che astratto), gli Autori, nelle loro diverse prospettive, mettono a nudo il ruolo di fattore espansivo del penalmente rilevante operato dal principio oggetto di studio e la sua debole compatibilità con i principi che governano la materia.

D'Ambrosio, partendo da un'analisi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si sofferma sull'*affaire judicare Smaltini vs. Italia* ed evidenzia, sulla base degli orientamenti espressi dalla Corte, le torsioni che tormentano l'accertamento del nesso di causalità tra esposizione a sostanze inquinanti e nocive e salute pubblica^[1] (p. 89-104). Restando ancorato alla giurisprudenza di suddetta Corte, D'Ambrosio ripercorre inoltre i diritti oggetto di tutela da parte della CEDU e suscettibili di lesione nel caso di un'offesa all'ambiente, tra i quali spiccano il diritto alla vita *ex art. 2*, nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare *ex art. 8*. Di qui, D'Ambrosio si appoggia alla *théorie des obligations positives* per sollevare la questione relativa alla presenza o meno di doveri, posti a carico dei singoli Stati, di adottare misure adeguate ad assicurare la tutela effettiva dei diritti previsti agli artt. 2 e 8 della Convenzione.

L'analisi di Castronuovo, si concentra invece su tre aspetti. L'Autore dapprima indaga l'effetto del principio di precauzione sulla legislazione nazionale e, il conseguente passaggio dal reato di danno alle fattispecie incentrate sui limiti soglia (p. 176-178). Di qui, lo studio si concentra sull'impatto che la precauzione provoca in sede di interpretazione giurisprudenziale (p. 178-182). Castronuovo passa in rassegna le principali decisioni giurisprudenziali aventi ad oggetto questioni contraddistinte dall'incertezza scientifica – dall'Ilva, a Porto Marghera e al Comune di Sarno – riportando, di volta in volta, le torsioni poste in essere dalla prassi in sede di accertamento del nesso di causalità, della colpa e dell'offesa. In ultimo, l'Autore arricchisce l'indagine proponendo un ulteriore contributo incentrato sul rapporto tra precauzione e diritto penale italiano e, più nello specifico, sulla (in)coerenza del principio di precauzione con i criteri retrospettivi propri della responsabilità penale (p. 183-196).

3.4. Portando lo sguardo sulla realtà francese, non si può far altro che constatare come al variare del contesto spaziale, non sembrano invece variare le problematiche legate al principio di precauzione: il *fil rouge* d'indagine è, infatti, pressoché il medesimo e verte sulla causalità e sulla colpa.

A differenza della realtà italiana, i risultati dell'osservazione messa a punto da François Rousseau mostrano un diritto penale francese dotato di maggiori anticorpi per evitare un eccesso di anticipazione della tutela di matrice giurisprudenziale. Rousseau, infatti, seppur riconosce l'esistenza di uno spazio concesso alla precauzione quando il giudice si interfaccia con il peculiare "*délit de risques causés à autrui*"^[2], introdotto nel codice nel 1994, si esprime in termini di "*influenza dal parte della precauzione impercettibile o comunque più che modesta, estremamente limitata*" (p. 131-144).

L'ulteriore sguardo che si poggia sulla realtà francese è quello di Damien Roets, teorizzatore in chiave più prospettica di un "*délit général de manquement à la précaution*" (p. 133). Per quanto l'introduzione del principio di precauzione nel diritto penale possa legittimamente preoccupare, Roets ritiene – contrariamente ad altra parte della dottrina – che tale incontro sia,

cionondimeno, necessario affinché il sistema giuridico risulti capace, un domani, di far fronte all'esponenziale nuova potenza dell'agire umano e ai rischi che ne sono la conseguenza.

Nel suo contributo, l'Autore sposa l'idea di un 'diritto penale dell'imprudenza' (p. 158) il cui obiettivo sarebbe quello di reprimere "*l'exposition consciente d'autrui*" a un rischio grave, plausibile ed esponenziale (non solo *avverato*, ma anche *ipotetico*) tanto in presenza quanto in assenza di un danno alla vita o all'integrità fisica.

Per la ricostruzione di tale responsabilità penale per "*faute d'imprudence*", l'Autore declina la propria ricostruzione seguendo le diverse qualificazioni della colpa previste nel codice penale francese, così come riformato nel 2000 (*'faute simple'*, *'faute caractérisée'* e *'faute délibérée'*) (p. 151-172).

La ricostruzione proposta non pare però tenere debitamente conto dei principi che governano il diritto penale, infatti, la proposta di Roets risulta di dubbia compatibilità costituzionale, quanto meno se la si traspone nell'ordinamento italiano.

La prima preoccupazione riguarda il principio di colpevolezza. L'esigenza di ritagliare il rimprovero sociale sulla scorta di un canone per definizione sfumato parrebbe, infatti, entrare apertamente in contrasto con la 'certezza delle libere scelte di azione' scolpite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988 e, dall'altro, rischia di confliggere con i cardini di un diritto fondato sulla *riconoscibilità dell'offesa* e la sua *concreta evitabilità*.

Invero, in termini di prevedibilità dell'evento, pare evidente come il descritto illecito penale precauzionalmente orientato finisca per perdere ogni profondità, trasformandosi in una sanzione secondo la logica *ex hoc ergo propter hoc*.

In secondo luogo, tale anticipazione della tutela potrebbe portare il diritto penale a perdere la sua classica funzione di presidio di retroguardia, portando il sistema stesso in contraddizione con il principio di offensività e, al tempo stesso, con quello di sussidiarietà.

In questa prospettiva, non può non evidenziarsi che se un rischio *avverato* non necessariamente comporta un'offesa, senza alcun dubbio un rischio rimasto allo stadio dell'*ipotesi* non dà vita ad alcuna offesa.

A ciò si aggiunga che l'istanza di precisione che caratterizza la norma penale potrebbe scontrarsi con la genericità precettiva del 'precauzionismo', così come il principio di determinatezza potrebbe mostrare alcune difficoltà all'incontro con la logica dell'*'astensione in caso di dubbio scientifico'* che, per l'appunto, risulta poco conciliabile con l'esigenza di un rigoroso accertamento processuale secondo la logica del BARD.

3.5. Simili perplessità possono muoversi anche alla proposta di Manuel Gomez Tomillo, unica testimonianza del sistema giuridico spagnolo. L'Autore si colloca infatti sulla stessa linea di pensiero di Roets e conduce un'analisi volta ad ammettere la legittima esistenza di un 'diritto penale della precauzione'. A tal fine, l'Autore tratteggia una sistematica dei diversi tipi di delitti di pericolo, nel cui ambito individua il *delito de riesgo normativo* che elegge come possibile modello di incriminazione ideale da invocare in risposta ai rischi della modernità (p. 197-218).

3.6. Come anticipato, il lavoro non si limita a indagare esclusivamente le metamorfosi della responsabilità *penale* e delega a Emilie Gaillard il compito di delineare anche la trasfigurazione di quella *civile*.

Secondo la ricostruzione dell'Autrice, nel civile come nel penale, la dottrina appare divisa in due: coloro che intendono la precauzione come semplice grado di prudenza particolarmente elevato e *toute à fait* compatibile con il diritto civile e coloro che, invece, ritengono che "*c'est au prix d'une perversion du terme responsabilité que le principe de précaution se trouve traduit en droit de la responsabilité*" (p. 126).

Quanto alla giurisprudenza, l'analisi mostra, al contrario, un frequente rinvio al principio di precauzione nelle sedi di contenzioso, ma con una conseguenza già vista: anche nel diritto civile, l'istituto che *in primis* risente dell'ingresso nella prassi di un tale principio è il nesso di causalità (p. 128-129).

3.7. Il lavoro si giova dell'apporto di un'ulteriore e preziosa comparazione giuridica: le ultime pagine della *première partie* sono infatti dedicate a due realtà giuridiche extra-europee, ossia quella cinese (Li Bin p. 219-224) e quella argentina (Cosimo Gonzalo Sozzo p. 225-242), e contribuiscono a tratteggiare la cartina di tornasole circa lo stato dell'arte del rapporto tra principio di precauzione e diritto.

Di particolare rilievo appare il nuovo contesto nell'ambito del quale viene calato il principio di precauzione in Cina: esso non riguarda più esclusivamente contesti di incertezza scientifica dai quali potrebbero sorgere rischi vuoi per l'ambiente, vuoi per il vivente, poiché l'anticipazione dell'intervento repressivo penale è più che altro volta alla tutela del mantenimento della *stabilità* e dell'*ordine sociale*. Il che equivale a riconoscere a suddetto principio un nuovo spazio di applicazione, completamente autonomo dal concetto di *rischio-ignoto*, e consente di cogliere l'incontrollabile mutevolezza della nozione di precauzione, che può spingersi sino a rivestire il ruolo di coadiuvante del controllo dello Stato sulla società.

4. Come già anticipato in apertura, l'opera consta di una seconda parte redatta da Luca d'Ambrosio ed intitolata "*L'influence du principe de précaution sur la responsabilité: un état des lieux. Rapport de synthèse*". Tale sintesi è suddivisa in due titoli che ricalcano la struttura della prima parte, conferendo all'opera un'andatura circolare.

Quanto al primo titolo, in questo l'Autore opera un riordino dei risultati visti *supra* con riferimento alla tematica della circolazione del principio di precauzione nello spazio giuridico internazionale (*chapitre I*) ed europeo (*chapitre II*).

La *métamorphose de la responsabilité* è invece riaffrontata nel secondo titolo, a sua volta suddiviso in due capitoli. Il primo dedicato esclusivamente al panorama del sistema giuridico francese, il secondo riservato al contesto italiano, spagnolo e argentino.

4.1. Tale *rapport de synthèse* solo in apparenza si identifica in un mero riassunto dei numerosi contributi, ciò in quanto la rilettura degli *enjeux* previamente trattati è in realtà arricchita da ulteriori considerazioni che portano maggiore luce sui profili più rilevanti che gravitano intorno al principio di precauzione.

E così, per quanto concerne lo spazio giuridico internazionale, il rapporto di sintesi tira le fila di quelle che sono state considerate le condizioni di applicazione del principio di precauzione nelle corti internazionali – rischio di danno grave e incertezza scientifica – e traccia i relativi possibili obblighi positivi che discendono per gli Stati.

A ciò segue il tentativo di individuazione delle "*frontières de la précaution*" che passa, dapprima dall'analisi dei "*mauvais usages de la précaution*" ad opera di media e politici in terreni come la lotta al terrorismo e i diritti civili (p. 263 -265) e, successivamente, da un approfondimento degli elementi caratterizzanti il principio di precauzione tra cui, in particolare il concetto di *incertitude* (p. 268-269).

L'incertezza – rigorosamente *scientifica* (p. 269) – è infatti elemento centrale nell'analisi del principio di precauzione, nell'ambito del quale l'incertezza nomologica si aggiunge a quella *ontologica* e il nesso causale tra azione umana e danno, così come *an* e *quantum* di questo, sfuggono all'interprete per carenza di conoscenze.

Passando dallo spazio giuridico internazionale a quello europeo, la sintesi analizza lo sviluppo del principio nello spazio giuridico europeo seguendone il processo di sedimentazione e quello di espansione nei diversi ambiti (dall'ambientale, al farmaceutico, nucleare, alimentare...) (p. 271-283).

In ultimo, il capitolo si concentra sulla possibilità o meno che l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell'Unione Europea costituisca un vettore d'integrazione del principio di precauzione nel diritto della responsabilità dei singoli Stati, operando in tal modo un'influenza diretta sul c.d. diritto della responsabilità (p. 283-288).

In definitiva, due sono le “dinamiche” mediante le quali il principio potrebbe trasformare la *responsabilité*: la prima, già analizzata da D'Ambrosio nel suo contributo sulla giurisprudenza CEDU, fa riferimento alla *théorie des obligations positives* dalla quale potrebbero derivare alcuni obblighi, posti a carico di un singolo Stato, di adozione di misure ragionevoli e adeguate ad assicurare il pieno rispetto dei diritti tutelati dalla CEDU, anche in contesti caratterizzati da incertezza scientifica; la seconda, invece, poggia sull'obbligo di interpretazione conforme.

4.2. Dopo essersi addentrati nei singoli aspetti della materia, la sintesi riannoda le fila della questione nella seconda parte del rapporto di sintesi domandandosi, in definitiva, se il principio di precauzione sia realmente suscettibile di *'bouleverser la responsabilité juridique'* (p. 289).

Invero, la struttura circolare dell'opera porta il lettore a riconfrontarsi con la macro-questione principale della metamorfosi delle fonti, della struttura e della funzione della responsabilità giuridica a fronte dei nuovi rischi di danno grave e irreversibile per l'ambiente, la vita umana e quella terrestre.

Con esclusivo riferimento alla Francia, se nella prima parte ci si era limitati a osservare come il *principe de précaution* fosse, sì un dato acquisito dell'universo giuridico, ma dall'applicazione prasseologica ambigua (marginale nei contenziosi penali e frequentemente richiamato in quelli civili), in questa seconda parte, l'Autore affronta in maniera più approfondita la reale integrazione della precauzione sul concetto di responsabilità giuridica.

Anzitutto, viene ripercorso il processo di integrazione della nozione di *rischio* nel c.d. *droit de la responsabilité* che, come noto, è avvenuto, sul piano civilistico per garantire l'indennizzo delle conseguenze dannose dei rischi e, su quello penalistico per permettere la repressione (anticipata) di comportamenti potenzialmente suscettibili di creare rischi (p. 292).

L'analisi non poteva quindi prescindere dalla presentazione delle fattispecie-tipo figlie del nuovo ed emergente paradigma c.d. *diritto penale del rischio* e, coerentemente, ne viene proposta una suddivisione sistematica: *infractions formelles* vs. *infractions obstacles* (p. 297). Le prime permettono di sanzionare comportamenti suscettibili di creare *pericoli* per i beni giuridici tutelati, senza la necessità che da tali pericoli derivi un danno (es. *l'infraction d'empoisonnement*). Le seconde incriminano, invece, un insieme di condotte allo scopo di *prevenire* la realizzazione di comportamenti più gravi (es. *violation d'autorisations* o *non-respect de mesures d'injonction*).

Per assicurare le tre funzioni – preventiva, punitiva e d'indennizzo – la responsabilità civile e quella penale si integrano tra loro.

Nella prospettiva *ex ante*, ossia prima che il rischio si realizzi provocando un danno, la responsabilità civile lascia il terreno al diritto penale del rischio che interviene mediante le infrazioni formali o di ostacolo, poc'anzi accennate.

Nella prospettiva *ex post*, quando un danno si è verificato, è invece il diritto penale ‘classico’ a risultare inadeguato in ragione delle difficoltà legate all'accertamento del nesso causale e della colpa, lasciando alla funzione indennizzatoria del diritto civile, il compito di sopperirvi (p. 300).

Malgrado la Francia sia dotata di un sistema indennizzatorio efficace, la marginalizzazione della funzione repressiva del diritto penale appena descritta viene indentificata nella sintesi come *input* scatenante un forte sentimento d'impunità e, conseguentemente, come dato da cui origina l'aspettativa che il principio di precauzione, nella sua veste di criterio interpretativo, possa (*rectius*, debba) porre fine a tale tendenza.

Nella prospettiva *ex post*, la questione diventa quindi la seguente: il giudice francese, sfruttando la capacità espansiva tipica della precauzione, ha realmente delegato a tale principio questo compito?

Se il giudice civile si distingue per la sua audacia nell'invocare nelle proprie pronunce suddetto principio, il giudice penale, come lo stesso François Rousseau evidenziava analizzando la giurisprudenza transalpina, assume un approccio fermamente prudente dinnanzi a quest'ultimo (p. 307-317). Contrariamente a ciò che si è talvolta osservato in Italia, né il nesso causale si è trasformato in mero ‘nesso di rischio’, né la regola cautelare si è alterata al punto da divenire una regola precauzionale.

Di qui, tornando al macro-quesito che ha guidato il lavoro, il rapporto di sintesi giunge a una prima conclusione: la *métamorphose* è senz'altro avvenuta nel diritto civile, mentre appare assai improbabile quando si volge lo sguardo alla prassi penalistica.

Tale risultato, fortemente auspicato dalla dottrina francese maggioritaria (p. 318-322), delude invece coloro che, come Roets, sono convinti della compatibilità tra precauzione e principi che governano il diritto penale (p. 323-330).

L'ipotesi di partenza risulta quindi confermata solo per metà, ma sarebbe frettoloso e sommario arenarsi qui. Il termine ‘metamorfosi’ della responsabilità penale è infatti stato scelto dagli Autori non nell'ottica di un risultato *hic et nunc*, bensì di un “processo evolutivo” (p. 347) faticoso, lento e frutto di compromessi. L'opera si concentra allora sulle posizioni di coloro che ritengono invece possibile (*rectius*, doverosa) l'integrazione del principio di precauzione, tanto nella sua veste di criterio interpretativo – Roets, Saint-Paul – che in quella di criterio legislativo.

Il lavoro ha il merito di lumeggiare, nella prospettiva *de lege ferenda*, possibili proposte innovative quali la rivisitazione del c.d. “*délit de mise en danger d'autrui*”, la cui struttura aprirebbe le porte a una “*causalité probabiliste*” e a una “*plausibilité de risque*”, ossia, in definitiva, a una logica precauzionale (p. 327-330).

Benché D'Ambrosio sia consapevole del fatto che gli elementi di tale delitto risultino ancora “*trop imprécis [et] mériteraient d'être encore précisés davantage*” (p. 329), la tematica sulla reale compatibilità delle proposte avanzate da Roets e Saint-Paul con i principi classici del diritto penale rimane sullo sfondo.

L'ultimo capitolo del *titre II* ha a oggetto una “*leçon de droit comparé*” sulla meccanica del principio di precauzione nel diritto penale italiano, spagnolo e argentino e ripercorre, operando una lineare *synthèse*, quanto visto nella prima parte dell'opera.

5. Il lavoro si chiude con la *conclusion générale* di Geneviève Giudicelli-Delage nell'ambito della quale le due *hypothèses de travail*, inizialmente additate come faro della ricerca, vengono riassunte in maniera suggestiva ed efficace, consegnando al lettore una ripilogativa visione d'insieme.

In definitiva, l'opera in commento analizza il principio di precauzione sotto diverse lenti (nazionali *vs.* sovranazionali, francesi *vs.* straniere, giuridiche *vs.* extra-giuridiche, ottimiste *vs.* pessimiste) e rappresenta un prezioso ausilio per una ricognizione del ruolo che il principio di precauzione riveste nel campo della responsabilità e, segnatamente, della responsabilità penale in un contesto di incertezza scientifica.

[1] Sul tema, si segnala la recente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, il 24 gennaio 2019, ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 8 e 13 della CEDU; cfr. CEDU, Sez. I, sent. Cordella e altri c. Italia, 24 gennaio 2019, ricorsi n. 54414/13 e 54264/15.

[2] Article 223-1 del Code pénal: «Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende».